**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 71°** **Roma - Lunedì, 1° settembre 1930 - Anno VIII** **Numero 204**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 120 | 70 | 50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 80 | 50 | 35 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15 — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 66 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219 — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr Int Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275; Soc. Ed Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n 37. — **Grosseto:** Signorelli F — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n 16. — **Modena:** G T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A L.I., via Roma nn 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n 6; Dott G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14 — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO** — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

**Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1478.

LEGGE 10 luglio 1930, n. 1164.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani nel seguente testo:

Art. 1.

Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in Consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

I commercianti avranno facoltà di partecipare ai Consorzi con le norme che saranno indicate dai rispettivi statuti.

Tali Consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire loro particolare finezza e bontà.

L'origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i Consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondente saranno fissate, prima del riconoscimento dei Consorzi stessi, con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 3.

I Consorzi di cui al precedente art. 1 hanno i seguenti scopi:

*a*) vigilare affinchè non si mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non siano prodotti nel territorio fissato a norma dell'articolo precedente o che, essendo ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri;

*b*) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

*c*) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

*d*) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

*e*) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.

Art. 4.

I Consorzi per la tutela dei vini tipici hanno personalità giuridica ed all'uopo sono riconosciuti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per le corporazioni.

Hanno dritto di far parte del Consorzio tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale, che ne facciano domanda e che si assoggettino a tutti gli obblighi derivanti dal decreto, dal regolamento e dallo statuto predetti.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello delle corporazioni, deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Per un determinato vino tipico non può essere costituito che un solo Consorzio. Uno stesso Consorzio, può però costituirsi per più vini tipici. In tal caso, il Consorzio avrà unica gestione tecnico-amministrativa, ma ciascun vino tipico dovrà conservare la sua denominazione e sarà contraddistinto da un marchio particolare.

Il funzionamento di ciascun Consorzio è regolato da uno statuto, che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del Consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del Consorzio medesimo.

Art. 6.

Ciascun Consorzio dovrà adottare un marchio o segno distintivo proprio, il quale sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577. Tale marchio potrà essere usato soltanto dai consorziati ed esclusivamente per il vino tipico cui esso si riferisce. Esso non potrà portare altra indicazione all'infuori della denominazione del Consorzio e del nome del vino tipico oltre ad un segno grafico.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 5, di Consorzi costituiti per la difesa di più vini tipici, i marchi relativi avranno in comune la denominazione del Consorzio e porteranno in modo chiaro e ben visibile la denominazione del vino tipico cui si riferiscono ed il segno grafico corrispondente.

I consorziati potranno usare le etichette ed i marchi di fabbrica da essi già depositati o che depositeranno in seguito, sempre quando non siano in contrasto con gli scopi e le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del Consorzio di cui all'art. 4 è vietato dare il nome di un vino tipico tutelato da tale Consorzio a vini destinati all'esportazione, quando questi non siano muniti del marchio di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

La costituzione dei Consorzi di vini tipici è lasciata alla iniziativa privata.

Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le corporazioni, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, potrà disporre che il commercio per l'interno e per l'estero di un determinato vino tipico di notevole importanza per l'economia nazionale sia regolato a norma del presente decreto, quando non si sia costituito un Consorzio volontario.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso si potrà provvedere alla costituzione del Consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9.

Lo statuto di ciascun Consorzio stabilirà, oltre alle norme per l'ammissione di nuovi consorziati, anche quelle per l'esclusione di coloro che non adempiono agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, è ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere conforme del Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10.

Coloro che, non appartenendo al Consorzio, si attribuiscano la qualità di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, ed i loro nomi dovranno essere, a cura dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, segnalati in pubblicazioni speciali da designarsi dal regolamento.

Art. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun Consorzio sarà regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano a tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità, un enotecnico potrà essere adibito anche a più Consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due di concerto dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei Consorzi.

Art. 12.

Gli aderenti ai Consorzi sono obbligati a versare nella cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei Consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni crederanno di disporre.

Art. 13.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, può sciogliere l'amministrazione del Consorzio quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni o inadempienze nei confronti del presente decreto o del regolamento.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennità da corrispondersi al commissario straordinario sarà fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni e sarà a carico del Consorzio.

Art. 14.

E' data facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 15.

Con apposito regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, nonchè quelle per l'eventuale loro federazione.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, sono abrogate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione **1479**.

REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. **1174**.

**Norme per la separazione patrimoniale fra le provincie di Roma e Viterbo, in conseguenza della legge 2 dicembre 1928, n. 2735.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2735, con la quale furono distaccati dalla provincia di Roma ed aggregati a quella di Viterbo i comuni di Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sant'Oreste e Tarquinia;

Viste le deliberazioni 13 febbraio 1930 del Regio commissario della provincia di Roma e 15 marzo s. a. del preside della provincia di Viterbo, ratificata dal Rettorato nella seduta dal 5 aprile successivo, con le quali le due Amministrazioni interessate hanno concretato, di pieno accordo, la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività;

Veduti i pareri espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Roma e di Viterbo;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 12 luglio 1930, il cui parere s'intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le deliberazioni 13 febbraio 1930 del Regio commissario straordinario della provincia di Roma e 5 aprile successivo del Rettorato della provincia di Viterbo, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività tra le provincie di Roma e di Viterbo in conseguenza del distacco dalla prima e dell'aggregazione alla seconda dei comuni di Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sant'Oreste e Tarquinia, sono approvate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 299, foglio 141.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **1480**.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. **1183**.

**Approvazione della convenzione 4 luglio 1930 per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Piove-Mestre.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 25 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, numero 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1921, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150;

Visto il Nostro decreto 26 giugno 1922, n. 1018, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 20 giugno 1922 per la concessione alla provincia di Venezia della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Piove a Mestre;

Visti i Nostri decreti 4 dicembre 1927-VI, n. 2700, e 24 gennaio 1929-VII, n. 252, mediante i quali vennero approvati gli atti aggiuntivi rispettivamente in data 2 novembre 1927 e 21 gennaio 1929 a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia stessa;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 luglio 1930-VIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della provincia di Venezia per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Piove-Mestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 299, foglio 148.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 1481.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1208.

**Soppressione degli uffici speciali del Genio civile pel servizio stradale di Catanzaro e Cosenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del Genio civile approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;
Ritenuta la necessità per ragioni di economia di personale e di spesa di provvedere al concentramento di uffici del Genio civile che funzionano in una stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1930-VIII sono soppressi gli uffici speciali del Genio civile pel servizio stradale di Catanzaro e di Cosenza.

Art. 2.

I servizi attualmente disimpegnati dai predetti uffici vengono dalla stessa data affidati agli uffici del Genio civile pel servizio generale delle rispettive città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 299, foglio 173.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 28 luglio 1930.

**Proroga al 31 ottobre 1930 del termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Tortona.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1010, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, venne riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto oganico;
Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2189, col quale il sig. rag. Salvatore Tringali è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente;
Visto il R. decreto 10 aprile 1930 col quale il termine assegnato per tale gestione è stato prorogato al 30 giugno 1930;
Ritenuta la necessità di una nuova proroga a detto termine per dar modo al commissario di potere espletare il mandato conferitogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine assegnato al sig. rag. Salvatore Tringali, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Tortona, è prorogato al 31 ottobre 1930-IX.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1930 - Anno VIII*
*Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 123.* — PEDRAZZOLI.

(5076)

---

REGIO DECRETO 24 luglio 1930.

**Approvazione, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, dei progetti 12 agosto 1929 e 3 maggio 1930, relativi al binario di raccordo dello stabilimento di laterizi della ditta Pietro e Virgilio Bagiardi alla stazione di San Giovanni Valdarno delle Ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 ottobre 1929-VII della ditta Pietro e Virgilio fu Francesco Bagiardi per ottenere che siano dichiarate di pubblica utilità le opere inerenti ad un binario di raccordo fra il proprio stabilimento di laterizi e la stazione di San Giovanni Valdarno delle Ferrovie dello Stato;
Visto il progetto 12 agosto 1929, e quello esecutivo in data 3 maggio 1930;

Vista la nota 12 novembre 1929, n. 6758-VIII, del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Vista la lettera 22 aprile 1930-VIII del podestà di San Giovanni in Valdarno;

Visti i rapporti 20 gennaio e 27 maggio 1930-VIII, nn. 417 e 4363 del Regio circolo ferroviario d'ispezione di Firenze;

Ritenuto che la ditta richiedente ha stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'impianto e l'esercizio del suindicato binario di raccordo;

Che la domanda è stata regolarmente pubblicata senza dar luogo ad opposizioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 1188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel su richiamato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, i progetti 12 agosto 1929 e 3 maggio 1930 relativi al binario di raccordo dello stabilimento di laterizi della ditta Pietro e Virgilio fu Francesco Bagiardi alla stazione di San Giovanni Valdarno delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori previsti nei progetti succitati è assegnato il termine di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

E' riservata al Governo ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1930 - Anno VIII*
*Registro n. 2 Comunicazioni - Ispett. F. T. A., foglio n. 238.* — ROSSI.

(5077)

REGIO DECRETO 18 luglio 1930.

**Proroga al 30 giugno 1931 del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1773, col quale il comm. dott. Luigi Aperlo è stato confermato nell'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari, con sede in Napoli;

Visto il R. decreto 23 marzo 1930 col quale il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato al 30 giugno 1930;

Considerato che tale termine è venuto a scadere senza che il commissario predetto abbia potuto espletare il compito affidatogli;

Vista la lettera, in data 27 giugno 1930, con la quale S. E. l'Alto Commissario per la provincia di Napoli propone che il predetto termine sia ancora prorogato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine assegnato al sig. comm. dott. Luigi Aperlo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari con sede in Napoli, è prorogato al 30 giugno 1931-IX.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII*
*Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 175.* — PEDRAZZOLI.

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1930.

**Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928, concernente l'istituzione del campo di fortuna di Casarsa, in provincia di Udine.**

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1928, n. 192, che istituisce il campo di fortuna di Casarsa, in provincia di Udine;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Casarsa, in provincia di Udine.

Roma, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5078)

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 agosto 1930.
**Modalità per la stampa e la vendita da parte del Provveditorato generale dei testi unici di Stato per le scuole elementari.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5, riguardante le norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi delle scuole elementari;

Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, con il quale fu approvato il regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato;

Viste le relazioni in data 20 settembre 1929-VII e 12 luglio 1930-VIII dirette dal Provveditore Generale dello Stato a S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

In applicazione dell'art. 3, lettera c), del suindicato R. decreto 20 giugno 1929-VII, vengono fissate le seguenti norme per la stampa e per la vendita del testo unico di Stato per le singole classi delle scuole elementari:

1. Il Ministro per l'educazione nazionale provvede alla preparazione dei testi unici di Stato per le singole classi delle scuole elementari ed il Provveditorato Generale, a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ne assume la edizione e ne cura la composizione e la impaginazione.

2. I testi per la prima, per la seconda e per la terza classe sono contenuti in un sol volume per ciascuna classe, mentre quelli per la quarta e per la quinta classe sono rispettivamente contenuti in due volumi, uno per le letture e l'altro per gli insegnamenti varî.

Le cartine storiche e geografiche dei volumi di terza, quarta e quinta sono raccolte in atlantini separati che vengono venduti insieme ai rispettivi volumi ed il cui prezzo è compreso nel prezzo indicato per ciascun volume al seguente articolo 6.

I volumi per la prima e per la seconda classe sono di tre tipi diversi: due per le scuole urbane ed uno per le scuole rurali. Il formato delle pagine dei volumi per le classi prima e seconda è di cm. 24,5 per 17 e quello delle pagine dei volumi per le classi terza, quarta e quinta è di centimetri 21 per 15,3.

I volumi della prima, della seconda e della terza classe sono rilegati in cartoncino con dorso di tela e quelli della quarta e della quinta classe sono rilegati in tutta tela.

3. La stampa e la rilegatura dei libri è affidata alle case editrici che sino a tutto l'anno 1929 hanno stampato testi scolastici elementari, in relazione, per quanto possibile, alla potenzialità dei loro impianti ed all'attività svolta dalle medesime finora in tale campo.

4. Il Provveditorato Generale, allo scopo di ottenere la perfetta uniformità nella stampa dei volumi, fornisce le composizioni impaginate e le illustrazioni ed a tal uopo rimette alle singole ditte l'occorrente numero di galvani di stereotipie, le copie di trasporto, per le parti da eseguire in litografia, delle singole pagine nonchè la carta per la stampa, la tela ed il cartoncino per la rilegatura ed i volumi tipo di campione.

5. La concessione dei lavori di stampa, di rilegatura e di vendita è affidata dall'Istituto Poligrafico alle ditte assuntrici ai patti determinati da appositi contratti ed in base ai criteri ed alle condizioni stabilite al riguardo dal Provveditorato Generale dello Stato.

6. Il prezzo di copertina dei volumi per la prima edizione è fissato come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Sillabario per le scuole rurali | L. | 3 — |
| Sillabario per le scuole urbane | » | 4,50 |
| Volume unico per la seconda classe | » | 5 — |
| Volume unico per la terza classe compreso il relativo atlantino | » | 11 — |
| Volume di letture per la quarta classe | » | 7 — |
| Volume di insegnamenti vari per la quarta classe compreso il relativo atlantino | » | 12 — |
| Volume di letture per la quinta classe | » | 9 — |
| Volume di insegnamenti vari per la quinta classe compreso il relativo atlantino | » | 12 — |

7. La vendita all'ingrosso dei volumi è affidata alle case editrici che sino al 1929 hanno venduto libri scolastici, in relazione alla cifra di affari fatta dalle medesime in tale commercio.

Ad ognuna delle case editrici è assegnato per lo smercio dei volumi una determinata zona, con divieto assoluto di vendere e di svolgere qualsiasi attività od ingerenza all'infuori della zona medesima.

Le ditte concessionarie della stampa dei libri di testo dovranno applicare sull'angolo sinistro in alto della facciata interna della copertina di ciascun volume una marca speciale del Provveditorato Generale dello Stato, e detta marca avrà una colorazione differente per ciascuna delle zone fissate per la vendita dei libri ed indicherà la zona entro la quale i libri medesimi debbono essere venduti. I libri che non porteranno la marca del Provveditorato Generale saranno considerati come contraffatti.

8. La cessione dei volumi alle case editrici è fatta in conto assoluto, con lo sconto del 40 % sul prezzo di copertina negli stabilimenti stessi per i volumi ai quali le medesime hanno provveduto alla stampa, ed in porto franco in unica sede da stabilire di accordo fra le case editrici ed il Provveditorato Generale per quei volumi che le case stesse dovessero ricevere da altre ditte.

Qualora entro il 10 settembre 1930-VIII le case editrici concessionarie della vendita dei libri all'ingrosso non avessero impegnato completamente il quantitativo dei volumi a loro disposizione, i volumi rimanenti saranno venduti direttamente dal Provveditorato Generale dello Stato, e per esso dall'Istituto Poligrafico dello Stato, con i mezzi che saranno ritenuti più opportuni.

Le case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato il prezzo dei volumi, depurato del relativo sconto, entro il 31 dicembre 1930 ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria rilasciata da ente di gradimento dell'Istituto medesimo.

9. Alle case editrici incaricate anche della stampa e della rilegatura dei volumi sarà accreditato l'importo di tali lavorazioni dopo trenta giorni del collaudo qualora l'esito del collaudo stesso sia favorevole.

Per gli accrediti accertati prima del 31 dicembre 1930 nonchè i versamenti delle somme di cui al numero precedente, effettuati prima di tale data, è concesso uno sconto del 5,50 % in ragione di anno.

10. Qualora si siano apportate variazioni ai testi unici l'Istituto Poligrafico dello Stato concederà alle case editrici il cambio dei testi rimasti invenduti, purchè non usati ed in perfetto stato di conservazione, sostituendoli con i testi modificati, salvo eventuale conguaglio del prezzo.

11. E' fatto divieto agli editori di praticare la vendita al pubblico e di fornire i patronati, gli economati, gli istituti scolastici in genere, gli insegnanti, essendo tali vendite di esclusiva spettanza dei librai della rispettiva circoscrizione.

12. Le organizzazioni di vendita all'ingrosso e di rivendita che si occupavano dello smercio dei testi per le scuole elementari dovranno essere utilizzate, nei limiti del possibile, come per il passato.

Il sub-sconto che le case editrici debbono concedere ai librai ed agli enti delegati per la gestione delle scuole non classificate è stabilito nella misura del 22 % porto ed imballo a carico, e quello da concedere ai grossisti e alla Società delle Messaggerie italiane è stabilito nella misura del 32 % porto ed imballo a carico. Le relative modalità saranno fissate di accordo tra il Provveditore Generale e le case editrici.

Ciascun rivenditore è rifornito da un solo e determinato editore.

Ai patronati scolastici spetta lo sconto del 12 % porto a carico.

13. Le botteghe delle case editrici debbono essere considerate alla stessa stregua delle librerie private e deve pertanto essere evitato che si verifichi in esse un eccessivo accentramento di vendite con danno delle altre librerie private e della rapida diffusione dei libri.

14. Le case editrici nelle condizioni di vendita ai librai, ai grossisti, agli enti delegati ed alle scuole non classificate dovranno stabilire l'obbligo di non vendere o comunque spedire i libri ad essi consegnati fuori della circoscrizione assegnata.

15. Il Ministero dell'educazione nazionale ed il Provveditorato Generale dello Stato esercitano la vigilanza sulla stampa e sull'allestimento dei volumi, nonchè sulla distribuzione e sulla vendita di essi e su tutto quanto concerne il regolare adempimento dei patti, cui debbono sottostare gli editori, e l'esecuzione in genere delle presenti norme a mezzo di propri funzionari e dipendenti.

Le spese di trasferta, liquidate dalle singole Amministrazioni nella misura stabilita per i funzionari dello Stato con gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

16. Le spese per eventuali modifiche da apportare ai testi per i libri occorrenti dopo il primo triennio e quelle per la formazione delle appendici regionali verranno pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato a carico dello speciale fondo che anno per anno verrà a tal uopo deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Ministero della educazione nazionale, e col consenso del Ministro per le finanze.

Roma, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

*Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

(5088)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1930.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione del Sodalizio San Martino, in Perugia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio u. s. col quale si assegnava il termine del 30 luglio 1930, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Sodalizio San Martino, in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suo lavori è prorogato fino al 30 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5084)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1930.

**Nomina di un membro supplente in seno alla Commissione incaricata di formulare le proposte per la concessione di contributi ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 novembre stesso anno, n. 272;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1930, col quale è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa incaricata di procedere al riconoscimento dei titoli occorrenti perchè i danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1° novembre 1928 possano essere ammessi alla concessione dei contributi statali ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto Ministeriale 11 ottobre 1929;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della predetta Commissione e nominare ad essa un segretario;

Decreta:

In caso di assenza o di impedimento del comm. Cesare Albeggiani, ispettore superiore addetto all'Ufficio tecnico di finanza di Catania, parteciperà ai lavori della predetta Commissione, in sua sostituzione, l'ingegnere capo dello stesso Ufficio tecnico di finanza.

Le funzioni di segretario della Commissione suindicata saranno esercitate dal capo della quarta divisione della Regia prefettura di Catania.

Roma, addì 19 luglio 1930 - Anno VIII

*Il Ministro per i lavori pubblici*: DI CROLLALANZA.

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

(5073)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419/427/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Rodolfo di Michele, nato a Verpogliano il 25 gennaio 1899 e residente a Trieste, via F. Corridoni n. 8, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Teresa Abram nata Razman fu Giovanni, nata il 4 ottobre 1896, moglie;
2. Maria di Rodolfo, nata il 10 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2894)

---

N. 11419/441/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Ambros Giuseppina ved. di Gasparo, nata Zerjal, nata a Trieste il 7 ottobre 1859 e residente a Trieste, Santa Croce n. 353, sono restituiti nella forma italiana di « Ambrosi-Zeriali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2895)

---

N. 11419/442/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosch Felice fu Giovanni, nato a Trieste il 7 marzo 1897 e residente a Trieste, via F. Venezian n. 7, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania fu Giovanni, nata il 28 settembre 1898, sorella;
2. Valeria fu Giovanni, nata il 10 luglio 1901, sorella;
3. Floriana fu Giovanni, nata l'8 gennaio 1909, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2896)

---

N. 11419/443/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambroz Giovanni fu Matteo, nato a Mattena pr. Igglack (Lubiana) il 14 agosto 1865 e residente a Trieste, Roiano n. 552, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cristina Ambroz nata Biziak di Andrea, nata il 20 marzo 1874, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata l'11 dicembre 1904, figlia;
3. Maria di Giovanni, nata il 16 agosto 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2897)

---

N. 11419/444/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambros Michele fu Pietro, nato a San Martino (Villacco) il 21 agosto 1877 e residente a Trieste, via Piccardi n. 8, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Olga Ambros nata Fragiacomo di Antonio, nata il 18 marzo 1875, moglie;
2. Anna di Michele, nata il 28 ottobre 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2898)

---

N. 11419/446/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosch Margherita ved. di Remigio nata Peitl, nata a Trieste il 28 luglio 1880 e residente a Trieste, via Kandler n. 8-III, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Roberto fu Remigio, nato il 28 gennaio 1903, figlio;
2. Marta fu Remigio, nata il 10 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2899)

---

N. 11419/440/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambros Antonio di Giovanni, nato a Trieste il 23 aprile 1905 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf. n. 204, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Ambros nata Safred di Giuseppe, nata il 27 agosto 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2900)

---

N. 11419/449/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Auber Vittorio di Antonio, nato a Capodistria il 17 luglio 1902 e residente a Trieste, Servola numero 740, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Albina Auber nata Zlatich di Giuseppe, nata il 3 luglio 1906, moglie;
2. Guido di Vittorio, nato il 28 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2901)

---

N. 11419/450/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Auber Andrea fu Antonio, nato a Somatorza il 19 novembre 1858 e residente a Trieste, via Enrico Toti n. 10, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Auber nata Smerdel fu Margherita, nata il 23 febbraio 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2902)

N. 11419/451/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Auber ved. Maria fu Antonio Obreza, nata a Trieste il 14 luglio 1873 e residente a Trieste, via Rapicio n. 3, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2903)

N. 11419/452/2z9-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Auber ved. Maria di Giovanni Pizzamus, nata a Capodistria il 31 ottobre 1882 e residente a Trieste, via della Guardia n. 42, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Narciso fu Giovanni, nato il 31 marzo 1907, figlio;
2. Erminia di Giovanni, nato il 1° giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2904)

N. 11419/453/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Auber Francesco fu Antonio, nato a Somatorza il 29 novembre 1857 e residente a Trieste, via Istituto n. 29, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2905)

N. 11419/454/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Auber Giuseppe Giacomo fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 marzo 1892 e residente a Trieste, via Romagna n. 63, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Auber nata Frank fu Giovanni, nata il 16 luglio 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2906)

N. 11419/456/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

## Decreta:

Il cognome del sig. Auber Giuseppe di Andrea, nato a Trieste il 5 marzo 1889 e residente a Trieste, via Commerciale n. 21, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Attilia Auber nata Persich di Giuseppe, nata il 9 settembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(2907)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Orbeillaz in provincia di Aosta.

Con R. decreto 2 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Orbeillaz con sede in comune di Châllant, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 158 ditte, con un comprensorio di ettari 76.86.96 situati in comune di Châllant da irrigare derivando l'acqua dal torrente Evançon è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Châllant, il 9 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5085)

### Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dello stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli del personale centrale e provinciale dipendente dal Ministero, secondo la situazione al 1° luglio 1930, ed inseriti nel fascicolo n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere presentati al Ministero (Divisione personale ed affari generali) nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 26 agosto 1930 - Anno VIII

(5086)

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Elenco dei posti vacanti nei vari istituti dei sordomuti per l'anno scolastico 1930-31.

1. *Firenze* - Istituto dei sordomuti « Gualandi »: 23 posti di ambo i sessi.
2. *Milano* - Istituto poveri di campagna per sordomuti: 18 posti di ambo i sessi.
3. *Modena* - Istituto Figlie della Provvidenza per sordomute: 5 posti femminili
4. *Napoli* - Pia Casa Arcivescovile per sordomuti: 15 posti di ambo i sessi.
5. *Noventa Padovana* - Istituto « Elena Vendramin Calergi » per sordomute: 40 posti femminili.
6. *Oneglia* - Istituto per sordomuti: 4 posti di ambo i sessi.
7. *Genova* - Istituto nazionale per sordomuti: 13 posti di ambo i sessi.
8. *Torino* - Istituto per sordomuti: 16 posti di ambo i sessi.
9. *Verona* - Istituto « Provolo » per sordomuti: 10 posti femminili.

(5087)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 179.

### Media dei cambi e delle rendite

del 29 agosto 1930 Anno VIII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 75.12 | Oro | 368.31 |
| Svizzera | 371.23 | Belgrado | 33.95 |
| Londra | 92.98 | Budapest (Pengo) | 3.35 |
| Olanda | 7.694 | Albania (Franco oro) | 367 — |
| Spagna | 203.25 | Norvegia | 5.12 |
| Belgio | 2.669 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.559 | Svezia | 5.137 |
| Vienna (Schillinge) | 2.699 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.66 | Danimarca | 5.12 |
| Romania | 11.37 | Rendita 3.50 % | 66.95 |
| Peso Argentino Oro | 15.41 | Rendita 3.50 % (1902) | 62 — |
| Peso Argentino Carta | 6.76 | Rendita 3 % lordo | 41.325 |
| New York | 19.088 | Consolidato 5 % | 80.725 |
| Dollaro Canadese | 19.095 | Obblig. Venezie 3.50% | 76.125 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Tramutamento di titoli.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 191997, per la rendita annua di L. 15, intestato a Chiesa Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Vaglienti Francesco fu Giovanni-Maria, domiciliato in Vigone (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 23 agosto 1930 - Anno VIII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5081)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.